



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 153-1/ / 2025

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da Francesca Barbini, nata a Firenze (FI) il 17.08.1975 C.F. BRBFNC75M57D612A, e da Elisabetta Gregori, nata a Firenze (FI) il 19.05.1967 C.F. GRGLBT67E59D612C, entrambi residenti in Quarrata (PT) in Via Provinciale di Montalbano, n. 16, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 66 e 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 27.11.2025, FRANCESCA BARBINI e ELISABETTA GREGORI, premesso di essere conviventi ed unite civilmente, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti quanto a Barbini e degli ultimi due anni quanto a Gregori, essendo quest'ultima priva di occupazione nel periodo precedente; - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC, I Diritti del Debitore sede di Pistoia, rag. Maria Cristina Romualdi, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.

Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria



aggiornata e la dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

I debitori hanno chiesto di aprire la liquidazione controllata e di determinare in euro 2.146,00 al mese la quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al proprio mantenimento.

Con decreto emesso il 27.11.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha chiesto alla parte ricorrente ed al gestore della crisi d'integrare la relazione e la documentazione al fine di: - documentare lo stato civile delle ricorrenti, - documentare la cancellazione della "Ali e zampe snc di Barbini Francesca & c." dal registro delle imprese ed illustrare le verifiche svolte al fine di escludere che detta società sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale; - precisare la causa dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalle sovraindebitate nell'assumere le obbligazioni.

Nel termine concesso il gestore della crisi ha depositato la documentazione e reso i chiarimenti richiesti.

§§§

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza delle ricorrenti.

FRANCESCA BARBINI e ELISABETTA GREGORI sono unite civilmente dal 17.9.2022, come risulta dal certificato anagrafico prodotto, sono conviventi, ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, discendendo dai debiti della Ali e Zampe snc, cancellata dal registro delle imprese il 14.3.2025, dei quali rispondono in quanto soci illimitatamente responsabili, e dai debiti contratti per la ristrutturazione della loro casa. E', quindi, consentito alle ricorrenti la presentazione di un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).

2. Le ricorrenti hanno svolto attività di impresa mediante la costituzione della Ali e Zampe snc di Barbini Francesca & C., con sede a Quarrata, cancellata dal registro delle imprese il 14.3.2025. Dalle verifiche eseguite dal gestore della crisi, detta società è inattiva e non produce redditi dal 2018, non ha un attivo patrimoniale e l'esposizione debitoria è pari a circa 100.000,00 euro. Deve, pertanto, escludersi che le ricorrenti siano assoggettabili, nella qualità di soci illimitatamente responsabili, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, la sig.ra Barbini, non è



proprietaria di alcun bene, mobile registrato o immobile, ha una esposizione debitoria personale di euro 78.453,14, oltre quella di euro 99.541,66 per debiti della Ali e Zampe snc. Svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la PETHEORY srl e, dalla dichiarazione fiscale relativa all'anno 2024, risulta la percezione di un reddito annuale, al netto delle imposte, di euro 18.000,00 (pari ad euro 1.500,00 circa su dodici mensilità). Sullo stipendio della sig.ra Barbini è operata una trattenuta del quinto a seguito di pignoramento da parte del creditore Ifis NPL Investing spa.

La sig.ra Gregori, è proprietaria di un immobile in Quarrata, Viale Provinciale Montalbano, sottoposto ad esecuzione forzata, del valore di euro 90.000,00 (come da perizia resa in sede esecutiva) e di un autoveicolo, targa GR025XV, modello Ford Fiesta, immatricolato nel 2013, del valore, stimato dal gestore della crisi, di euro 1.600,00. Ha una esposizione debitoria personale di euro 67.381,62, oltre quella di euro 99.541,66 per debiti della Ali e Zampe snc. Svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la CHELAB srl e, dalla dichiarazione fiscale relativa all'anno 2024, risulta la percezione di un reddito annuale, al netto delle imposte, di euro 21.577,00 (pari ad euro 1.800,00 circa su dodici mensilità). Il nucleo familiare è composto esclusivamente dalle due ricorrenti.

Nella relazione, il gestore della crisi ha valutato la congruità delle spese di sostentamento mensile esposte dalle debitrici in euro 2.146,00.

Risulta evidente che il patrimonio, già aggredito per l'unico bene immobile mediante espropriazione immobiliare, ed i redditi delle ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento delle ricorrenti (di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del compendio immobiliare distinto al CF del Comune di Quarrata al foglio 27, p.lla 86 subalterni 2, 3, 4 e 5 e p.lla 87 sub.1; il prezzo ritratto dalla vendita dell'autovettura.

3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, rag. Maria Cristina Romualdi, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII,



all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso un giudizio positivo sulla diligenza impiegata dalle debitrici nell'assumere le obbligazioni.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio delle ricorrenti, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al loro mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto da parte ricorrente, la vettura tg. GR025XV; la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex* art. 270 c. 2 lett. e) CCII; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione della detta vettura ove essa risulti antieconomica.

La quota di reddito da riservare alle debitrici per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante alla sig.ra Barbini deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta in favore di Ifis NPL Investing spa a seguito del pignoramento presso il datore di lavoro del quinto dello stipendio. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificaione; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.



Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.* Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. [5994](#) del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate

6. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Con riferimento alla proc. es. immobiliare n. 18/2025, pendente dinanzi a questo Tribunale, spetterà al liquidatore, valutato lo stato in cui si trova la procedura esecutiva, esercitare la facoltà di subentrare nella stessa ovvero, se non introdotta da un creditore fondiario, farne valere la improcedibilità.

7. Va, infine, precisato che: - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; - che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.

8. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, l'esdebitazione potrà essere concessa alle sovraindebitate, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza delle debentrici ovvero della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di



sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Francesca Barbini, nata a Firenze (FI) il 17.08.1975 C.F. BRBFNC75M57D612A, e di Elisabetta Gregori, nata a Firenze (FI) il 19.05.1967 C.F. GRGLBT67E59D612C.**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore la rag. Maria Cristina Romualdi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura tg. GR025XV e dell'immobile di civile abitazione, sopra descritto, la cui consegna avverrà al momento della vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 9.12.2025

Il Presidente



Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo

